

COMUNE di TORRICELLA in SABINA

PROVINCIA DI RIETI



DELIBERA Originale/Copia CONSIGLIO COMUNALE

N° 11

DEL 01/08/2012

OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012".

L'anno DUEMILADODICI, il giorno UNO del mese di AGOSTO, alle ore 18,15 e seguenti, in Torricella in Sabina, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, in prima convocazione:

PRESENTI:

ASSENTI:

Iannelli	Alessandro - Sindaco	X	
Bucci	Laura	X	
Pitorri	Luciano	X	
Coltella	Orazio	X	
Broccoletti	Floriana	X	
Galasso	Narciso	X	
Pace	Daniela	X	
Belli	Stefano		X
Mellini	Giovanni	X	
Gentili	Silvana		X
Saccucci	Massimiliano	X	
Finocchi	Diego		X
Lucioli	Gino	X	

PRESENTI

ASSENTI

10

3

VISTO Per quanto riguarda la regolarità: - contabile il responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/00 n° 267;
- tecnica il responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/00 n° 267

esprime parere : FAVOREVOLE

esprime parere : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ass. Renzo Lucantoni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Ass. Renzo Lucantoni)

Assiste e redige il verbale la Dott ssa Maria Gabriella CIOLLI - Segretario Comunale -

Il Presidente Avv. Alessandro IANNELLI - Sindaco - visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

ASSISTE L'ASSESSORE ESTERNO LUCANTONI RENZO

C. C. 11 DEL 01.08.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE (IMU) IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ANNO 2012

Il Sindaco Presidente lascia la parola al Consigliere Galasso, delegato al Bilancio, per illustrare l'argomento al termine della relazione del Consigliere sulle motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione a determinare le aliquote IMU per l'anno 2012, il Presidente lascia la parola all'assemblea per eventuali interventi; vari consiglieri intervengono sull'argomento esprimendo la propria opinione in merito

terminati gli interventi

Dato atto che la votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti	n.	9
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	1 (Lucioli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la premessa narrativa;
- 2) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE (IMU) IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ANNO 2012
Procedutosi a votazione sull'immediata eseguibilità del presente atto, si ottiene la seguente votazione:

Presenti	n.	9
Favorevoli	n.	9
Astenuti	n.	1 (Lucioli)
Contrari	n.	0

- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria
(IMU) – anno 2012.**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un

importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato da questo Consiglio Comunale con il precedente punto all'ordine del giorno;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. del 20.07.2012, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31/08/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 50/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Forricella in Sabina, in quanto ricorrente tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993.

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Torricella in Sabina;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Torricella in Sabina, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 07.07.20121 avente ad oggetto: "IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ANNO 2012. DETERMINAZIONI", con la quale si proponeva a questo Consiglio Comunale, di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 1,40 (uno virgola quaranta) punti percentuali rispetto a quella fissata dallo Stato;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 1 (uno virgola zero) punti percentuali rispetto a quella fissata dallo Stato;

DAFO ATTO che gli aumenti proposti con il richiamato atto di Giunta Comunale n. 113/2012, sono da intendersi come punti di aumento millesimali e non percentuali, per cui le aliquote proposte sono da intendersi come segue:

aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 1,40 (uno virgola quaranta) punti percentuali rispetto a quella di cui allo Stato, ovvero allo Stato attuale per il 2012, pari al 0,14 (uno virgola quattro) punti percentuali;

aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 1 (uno virgola zero) punti percentuali rispetto a quella di cui allo Stato, ovvero allo Stato attuale per il 2012, pari al 1,00 (uno) punto percentuale;

dallo Stato, per cui **allo stato attuale passa dallo 0,40% allo 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento);

DATO ATTO che la richiamata proposta della Giunta Comunale, è finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare i servizi essenziali in essere, realizzando gli obiettivi programmati nel rispetto del pareggio di bilancio;

VISTO che comunque è facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dello stesso art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

PRECISATO che:

- i terreni demaniali ad uso civico, lottizzati e venduti a suo tempo dall'Ente ad uso edificatorio, a partire dal 01 gennaio 2012, a seguito di affrancazione, tornano ad essere liberi da ogni vincolo e come tali effettivamente edificatori, quindi soggetti ad imposta IMU;
- il valore venale imponibile di tali terreni ai fini IMU, è quello stabilito dal Consiglio Comunale per le stesse tipologie di terreni edificatori, sulla base della classificazione prevista nel vigente strumento urbanistico;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE


1. Di accogliere la proposta della Giunta Comunale di *modificare le aliquote* dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - **aliquota di base – aumento di 0,14 punti percentuali rispetto a quella stabilita dallo Stato - allo stato attuale 0,90%** (zero virgola novanta per cento);
 - **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze - aumento di 0,10 punti percentuali rispetto a quella stabilita dallo Stato - allo stato attuale 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento);
2. Di **confermare le detrazioni** previste dalla normativa vigente in merito all'abitazione principale e relative pertinenze;
3. Di dare atto che i terreni demaniali ad uso civico, lottizzati e venduti a suo tempo dall'Ente ad uso edificatorio, a partire dal 01 gennaio 2012, a seguito di affrancazione, tornano ad essere liberi da ogni vincolo e come tali effettivamente edificatori, quindi soggetti ad imposta IMU sul valore venale imponibile stabilito dal Consiglio Comunale per le stesse tipologie di terreni edificatori, sulla base della classificazione prevista nel vigente strumento urbanistico;
4. Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;



Delibera del SINDACO / CONSIGLIO COMUNALE n° 11 del 01/08/2012

Il presente verbale viene LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI



IL SINDACO
Avv. Alessandro LANNELLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesposta deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 5 SET. 2012, per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 13.08.2000 n°267.

Dalla residenza municipale, il 5 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE
[Signature]

Vista l'approvazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, il 5 SET. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Gabriella CIOLLI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, il 5 SET. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ▶ secondo il 15° giorno dalla pubblicazione (art.124, I comma, D.Lgs. 13/7/2000)
- ▶ secondo il 15° giorno dalla data di approvazione (art.11, Mod. 11, D.Lgs. 13/7/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Gabriella CIOLLI